



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE I - AFFARI GENERALI

N. 399/Registro Generale

N. 67/Registro del Servizio

del 07/04/2025

del 07/04/2025

Oggetto:

Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dinanzi al TAR PUGLIA, sezione di Bari, per l'annullamento Decreto Sindacale n. 5/2025: affidamento dell'incarico legale e impegno di spesa. CIG: B65E4D64DE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

RICHIAMATA la deliberazione n. 46 del 02/04/2025 per mezzo della quale la Giunta Comunale ha statuito:

- DI AUTORIZZARE IL SINDACO, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a costituirsi nel giudizio di cui al ricorso, presentato dalla società ricorrente dinanzi all'Ufficio del TAR PUGLIA, sezione di Bari, rappresentato e difeso dall'Avv. Profeta, elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio del proprio difensore, notificato in data 28/03/2025 e acclarato al protocollo generale al n. 6715 della medesima data;
- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore AA.GG. l'adozione degli atti successivi all'emanazione della presente deliberazione, autorizzandolo a formalizzare l'incarico di difesa dell'Ente a professionista abilitato al patrocinio, in possesso di comprovate competenze professionali e fatte salve le verifiche di legge, dando atto che la spesa prevista per gli adempimenti di cui al presente provvedimento troverà stanziamento nell'ambito del bilancio finanziario di previsione dell'esercizio corrente;
- DI DARE ATTO CHE il compenso sarà determinato in base alle vigenti norme recepite con deliberazione di G.C. n.143 del 01/12/2022 avente ad oggetto "Decreto Ministero della Giustizia 13/08/2022 N.147 - Approvazione Nuovi Parametri Compensi Professionali - Modifica Delibera di G.C. n. 73 del 08/05/2014." con cui si è provveduto a determinare i diritti e l'onorario dei professionisti da incaricare avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 147/22, applicando il compenso nella misura pari al valore minimo di liquidazione, stabilito per ciascuna fase, dalla tabella "A – avvocati" annessa al citato decreto ministeriale;

DATO ATTO che questo Ente è sprovvisto di avvocatura interna;

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale che demanda al Sindaco la rappresentanza generale dell'Ente;

PRESO ATTO che l'udienza per la trattazione collegiale in Camera di Consiglio è stata disposta per il giorno 29 aprile, e pertanto, si rende necessario affidare d'urgenza l'incarico a legale difensore;

VISTA la relazione a firma del Responsabile del settore VII – Attività Produttive e Valorizzazione del Patrimonio, Registrata al Prot. n. 7253 del 03/04/2025;

VISTO l'art. 56, comma 1, lett. h del D. Lgs. n. 36/2023 che esclude dall'ambito di applicazione del Codice vigente *"i servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31"*;

PRECISATO che è pervenuta, manifestazione di interesse, acclarata al protocollo generale al n. 7283 del 04/04/2025, da parte dell'Avv. Domenico Emanuele Petronella, professionista individuato, iscritto all'albo avvocati del foro di Bari a far data 20/09/2001;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dall'Avvocato in atti, per mezzo delle quali il professionista ha dichiarato che non sussistono conflitti di interesse, cause di incompatibilità e cause di esclusione per l'assunzione dell'incarico di difesa dell'Ente;

DATO ATTO che la scrivente, preso atto delle succitate dichiarazioni rese dall'Avvocato, nonché del curriculum trasmesso dallo stesso, ha attestato, in data odierna, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che da un controllo effettuato presso l'Ufficio Contenzioso di questo Ente non è stato riscontrato alcun contenzioso civile e tributario pendente né risultano procedure esecutive in danno del su indicato professionista;

ACCERTATA l'effettiva iscrizione di suddetto Avvocato all'Albo degli Avvocati, consultato il database informatico presente sul sito del Consiglio Nazionale Forense, alla data odierna;

VISTA la richiesta alla Cassa Forense di emissione Certificato Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la

professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

RITENUTO:

- di fissare il corrispettivo onnicomprensivo lordo a corrispondersi in favore del legale officiato in complessivi **€ 9.675,43**, calcolato d'ufficio, tenuto conto dei valori tariffari minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per i giudizi promossi dinanzi alla TAR come previsto dalla DGC n. 143/2022;
- di assumere il corrispondente impegno di spesa sul bilancio di competenza;

RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, in cui sono definite le condizioni di affidamento dell'incarico e la misura del compenso da corrispondere al legale difensore incaricato, secondo quanto innanzi illustrato;

VISTA la Deliberazione ANAC n. 584/2023 avente ad oggetto *“Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”* con la quale viene disposto che, per gli affidamenti legali, è prescritto l’obbligo di acquisizione del CIG;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) acquisito è **B65E4D64DE**;

CHE, con deliberazione di C.C. 8 del 12/03/2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025/2027;

CHE, con deliberazione di C.C. 09 del 12/03/2025, è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo all’esercizio 2025/2027;

RITENUTA la propria competenza giusta decreto sindacale n. 2 del 13/01/2025;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

DETERMINA

- 1) DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI CONFERIRE all’avv. Domenico Emanuele Petronella, iscritto all’Albo Avvocati dal 20/09/2001, con studio in Bari, l’incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente per la costituzione in giudizio decisa con deliberazione di G.C. n° 46 del 02/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, per costituirsi avverso ricorso, presentato dalla società ricorrente dinanzi all’Ufficio del TAR PUGLIA, sezione di Bari, rappresentato e difeso dall’Avv. Profeta, elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio del proprio difensore, notificato in data 28/03/2025;
- 3) DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, per farne parte integrante del presente provvedimento, in cui sono definite le condizioni di affidamento dell’incarico e la misura del compenso da corrispondere al legale difensore dell’Ente, a remunerazione di tutte le prestazioni da esplicitare fino al termine dell’intero procedimento;
- 4) DI DARE ATTO, altresì, che l’esecuzione della presente determinazione è subordinata alla sottoscrizione, da parte del professionista officiato, della convenzione il cui schema è allegato alla presente;
- 5) DI IMPEGNARE la complessiva somma di **€ 9.675,43** in favore dell’Avv. Domenico Emanuele Petronella, i cui dati anagrafici sono riportati in atti per ragioni di privacy, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

IMP n.	Capitolo	Intervento	Miss./Prog	PdC	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
					2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	Es.Suc.Euro
450/2025	11000	1.01.02.03	Miss.1 Prog.2	1.3.2.11.6	€ 9.675,43			

- 6) DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) è **B65E4D64DE**;
- 7) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 8) DI DICHIARARE l'assenza, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti della sottoscritta e del responsabile del procedimento incaricato;
- 9) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) DI DISPORRE:
- la pubblicazione all'Albo Pretorio, entro tre giorni dall'adozione e per i successivi dieci giorni, secondo quanto disposto dall'art. 44 del vigente Statuto comunale;
 - di comunicare, con ricevuta di consegna, all'Avvocato incaricato, dei dati del presente impegno di spesa e del codice univoco ufficio **VP08TP** ai fini della corretta fatturazione elettronica;
 - la verifica e il controllo della regolare esecuzione dell'incarico legale nei limiti del presente impegno di spesa;
 - di accertare la permanenza dei requisiti di legge ai fini del pagamento entro i termini di legge;
 - disporre e verificare il tempestivo inserimento del presente provvedimento, negli elenchi di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. n.33/2013, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. e ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs n. 36/2023;
 - l'archiviazione di copia nel fascicolo istruttorio, custodito presso l'ufficio di competenza, oltre ogni e qualunque altro documento relativo agli adempimenti sopra indicati e alle ulteriori fasi istruttorie dovute per legge ai fini dell'aggiornamento tempestivo dello stesso.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Fabio Masi

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA
PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaventicinque, il mese di aprile, il giorno _____

TRA

il dott. Fabio Masi, il quale interviene in quest'atto, in qualità di Responsabile del Settore AA.GG. ed in nome, conto ed interesse del Comune di Capurso, C.F.80015110721, di seguito denominato "Comune", con domicilio digitale eletto per ogni successiva comunicazione da parte del Professionista incaricato all'indirizzo PEC comunecapurso@pec.rupar.puglia.it

E

L' Avv. Domenico Emanuele PETRONELLA di seguito denominato "Professionista" C.F. _____ - P.IVA ... iscritto nell'Albo degli Avvocati del foro di BARI a far data 20/09/2001, con studio in Bari _____, tel. _____ fax _____ cell. ... indirizzo PEO _____ con domicilio digitale eletto per ogni successiva comunicazione da parte dell'Ente all'indirizzo PEC avv.petronella@legalmail.it

SI PREMETTE CHE:

- con deliberazione di G.C. n° 46 del 02/04/2025, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Capurso ha deciso di costituirsi in giudizio, per tutelare la posizione dell'Ente, avverso ricorso, presentato dalla società ricorrente dinanzi all'Ufficio del TAR PUGLIA, sezione di Bari, rappresentato e difeso dall'Avv. Profeta, elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio del proprio difensore, notificato in data 28/03/2025, con riguardo alla costituzione in giudizio presso il Tribunale di Bari, R.G. 1185/2024, preso atto che:

1. trattasi di affidamento a soggetto iscritto nell'albo degli avvocati esterni, esperti in contenzioso davanti alle magistrature civili ed amministrative e davanti alle magistrature superiori, previa procedura comparativa d'interesse a più professionisti iscritti nell'elenco istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 14.12.2017.
2. il Professionista ha depositato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiarando la non sussistenza di conflitti d'interesse, cause di incompatibilità e cause di esclusione;
3. il Responsabile del Settore AA.GG vista la dichiarazione di cui sopra, in data odierna, ha attestato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
4. da controllo effettuato presso l'Ufficio contenzioso di questo Comune non è stato riscontrato alcun contenzioso tributario e/o civile pendente né risultano procedure esecutive in danno del suindicato Professionista;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico concerne la tutela giudiziaria del Comune di Capurso nella controversia e nel giudizio a promuoversi avverso il ricorso in premessa richiamato.
2. L'incarico concerne, altresì, la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio del Comune. A tal fine, il Sindaco rilascia

apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed autonoma determinazione.

3. L'incarico comprende, inoltre, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici sia in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni sia su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti, che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione deve adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.

4. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

5. La facoltà di transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Art. 2

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difenda la controparte.

5. Il professionista incaricato si impegna, infine, a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.

6. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente (Comune), il professionista deve, in ogni caso, eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti. Ogni ipotesi di transazione, anche stragiudiziale, deve essere previamente approvata dal Comune.

7. *Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità, al Comune ai fini della tenuta ed aggiornamento dell'archivio del contenzioso:*

- *copia della costituzione in giudizio e di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune oltre quelli di/delle controparte/i.*

- copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio
- tutti gli sviluppi e le novità dell'andamento processuale
- l'intervenuto deposito di provvedimento giurisdizionale prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune;
- l'avvenuta notifica della sentenza presso il domicilio eletto ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione nel termine breve.

8. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'Avvocato incaricato assicura la propria presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

9. L'importo così determinato sarà maggiorato delle spese borsuali documentate a sostenersi per la proposizione del giudizio ovvero sia contributo unificato, anticipazione forfetaria, spese di notifica dell'atto introduttivo, che saranno anticipate dal legale difensore officiato e il cui importo effettivamente sostenuto sarà liquidato unitamente al compenso spettante a titolo di acconto determinato ai sensi del successivo art. 6, previa presentazione dei giustificativi di spesa.

Art.3

(Ulteriori obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
2. Il professionista, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in particolare, nelle ipotesi in cui, in ragione dell'incarico, venga a conoscenza di:
 - a. dati sensibili, cioè quei dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - b. dati giudiziari, cioè quei dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Art.4

(Domiciliatario)

1. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso professionista. In ogni caso, il domiciliatario deve offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 5

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 6

(Compenso e Pagamenti)

1. Al professionista incaricato sono corrisposti, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto del Comune (spese vive: postali per francobolli, raccomandate, corrieri; marche da bollo; notifiche, ecc.) debitamente documentate, all'I.V.A. Ed al Contributo per la Cassa Previdenziale Avvocati (C.P.A.), i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono, con la presente, determinati sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 147 del 13/08/2022, avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, **il compenso forfettario onnicomprensivo lordo** da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto, è concordato nella misura di **euro 9.675,43**, importo che il professionista dichiara calcolato, in relazione all'organo di giustizia ed al valore della controversia, in misura pari al valore minimo di liquidazione, stabilito dalla "tabella parametri forensi" annessa al succitato decreto ministeriale;

3. La spesa per contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 ed imposta di registro, essendo con la sottoscrizione del presente atto espressamente pattuito l'obbligo in capo all'avvocato incaricato di registrazione della sentenza, resta a carico del cliente e dallo stesso corrisposta al professionista.

4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

5. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva.

6. **L'acconto è stabilito in euro 2.902,63**, pari al 30% del compenso complessivo previsto, e viene pagato a seguito di presentazione del primo atto difensivo prodotto in giudizio ed eventualmente di ulteriori atti inerenti al contenzioso in questione. Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista. È possibile effettuare pagamenti intermedi, su motivata richiesta dello stesso professionista, allorché ricorrano comprovate cause di natura processuale quali la lunga durata del contenzioso. Detti pagamenti vanno conteggiati e detratti dal totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a saldo è pagato al termine del giudizio per cui l'incarico è conferito.

7. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 C.C. [Art. 2237 Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente] o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di

giudizio cui si riferisce l'incarico.

8. Per poter procedere al pagamento dell'acconto, ai pagamenti intermedi ed al pagamento del saldo deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura valida ai fini fiscali. Il professionista è autorizzato a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico della medesima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione del proprio credito. In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale svolta.

Art.7

(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):

a. il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;

b. i Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle obbligazioni inerenti alla presente convenzione, in particolare:

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- per la tenuta della contabilità;
- per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;

c. il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelata va che ne garantisca la sicurezza e riservatezza;

d. il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza e, in generale, agli adempimenti di legge. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità da parte del Comune di adempiere agli obblighi contrattuali;

e. i suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, possono essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni;

b. in ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

Art. 8

(Controversie)

Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.

Art.9

(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e, in particolare, alle disposizioni di cui all' art. 1176 ed agli artt. 2229 - 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione, come segue: IL

RESPONSABILE DEL COMUNE Dott. Fabio MASI

IL PROFESSIONISTA Avv. Domenico Emanuele PETRONELLA



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE I - AFFARI GENERALI**

N. 399/Registro Generale

N. 67/Registro di Settore

del 07/04/2025

del 07/04/2025

Oggetto : **Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dinanzi al TAR PUGLIA, sezione di Bari, per l'annullamento Decreto Sindacale n. 5/2025: affidamento dell'incarico legale e impegno di spesa. CIG: B65E4D64DE**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Facente funzioni

Capurso, 07/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Vito Prigigallo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE I - AFFARI GENERALI

N. 399/Registro Generale	N. 67/Registro del Servizio
del 07/04/2025	del 07/04/2025
Oggetto:	Costituzione in giudizio avverso ricorso presentato dinanzi al TAR PUGLIA, sezione di Bari, per l'annullamento Decreto Sindacale n. 5/2025: affidamento dell'incarico legale e impegno di spesa. CIG: B65E4D64DE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 07/04/2025 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 07/04/2025

L'incaricato della pubblicazione
Masi Fabio